

SCHEMA DI CONTRATTO:
Servizi di formazione e sviluppo delle competenze della dirigenza
attraverso l'utilizzo del "360° Feedback"
(CIG n.5234566483)

Con il presente contratto, redatto in duplice originale, tra:

per una parte:

- l'Istituto Nazionale di Statistica, che da qui in avanti sarà indicato come ISTAT - Roma, Via Cesare Balbo n. 16, codice fiscale n. 80111810588 partiva I.V.A. 02124831005 - rappresentato dal dott. Paolo Weber, in qualità di direttore centrale per l'attività amministrativa e gestione del patrimonio e, come tale abilitato ad impegnarlo, nato a Trieste il 11/01/1968, domiciliato per la carica in Roma, Via Cesare Balbo n. 16, Cap. 00184;

per l'altra parte:

- la SOCIETA' _____ che da qui in avanti sarà più brevemente indicata come SOCIETA', con sede legale in _____, codice fiscale n. _____ e partita I.V.A. n. _____ rappresentata da _____ in qualità di _____ domiciliata/o per la carica in _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione di n. 71 sessioni di selfassessment e assessment a 360°, rivolte a 20 Direttori centrali e 51 Capi Servizio dell'Istat, comprensive delle attività delle figure professionali messe a disposizione, del Software per la somministrazione dei questionari, e di qualsiasi altra attività necessaria all'organizzazione ed esecuzione delle attività medesime, come specificato nel Capitolato Tecnico, parte integrante del presente contratto anche se materialmente non allegato. Gli eventi previsti, compresi i colloqui di restituzione dovranno essere svolti presso tutte le sedi romane e regionali dell'Istat.

ART. 2 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del presente Contratto è regolata ordinatamente e in successione complementare:

- dalle clausole del presente atto;

- dalle vigenti disposizioni del Regolamento di gestione e contabilità dell'ISTAT approvato con D.C.P.M. dell'11/11/2002 successivamente modificato con DPCM del 04/08/2003 e del relativo manuale approvato dal Consiglio dell'ISTAT nella seduta del 11/07/2006;
- dal Capitolato di Oneri Generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del P.G.S., approvato con D.M. 28/10/1985;
- dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” D.Lvo del 30/04/2003 n.196 e s.m.i;
- dal D.Lvo. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
- dalla Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 13/08/2010, n. 136;
- dall’art. 1, comma 7 della Legge di conversione del 7 agosto 2012 n. 135 del D.L. del 6 luglio 2012 n. 95
- dalle vigenti norme di Contabilità di Stato;
- dalle disposizioni del Codice civile.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto è di 12 mesi a partire dalla stipula del contratto ed in ogni caso per tutto il periodo necessario alla completa esecuzione delle attività previste e oggetto del presente contratto.

ART.4 - IL DIRETTORE TECNICO ISTAT E IL RESPONSABILE TECNICO DELLA SOCIETA' PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per il coordinamento delle attività oggetto del presente contratto e per la verifica del relativo regolare andamento, l'ISTAT si avvarrà di un Direttore tecnico dell'esecuzione del contratto il quale dovrà curare i rapporti diretti con il Responsabile tecnico della SOCIETA'.

Il Direttore tecnico ISTAT dell'esecuzione del contratto è:

Il Responsabile tecnico dell'esecuzione del contratto della SOCIETA' è:

Tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi dovranno essere scambiate tra le suddette figure.

Il Direttore tecnico ISTAT dell'esecuzione del contratto provvederà: al coordinamento, alla direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto; ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali; a svolgere tutte le attività che si rendano opportune per il perseguimento dei compiti assegnatigli.

Eventuali sostituzioni del Direttore tecnico che dovessero verificarsi durante il periodo di validità contrattuale verranno tempestivamente comunicate dall'ISTAT alla SOCIETA'.

Il Direttore tecnico ISTAT dell'esecuzione del contratto è il titolare del diritto di verifica ed accettazione di quanto previsto al successivo art. 8 nonché delle attività svolte dalla SOCIETA' per tutto il periodo di vigenza contrattuale.

ART. 5 - IMPORTO CONTRATTUALE

La SOCIETA' si assume l'obbligo di eseguire le attività di cui all' art. 1 al prezzo complessivo di € _____ (Euro _____, IVA esente ai sensi dell'art. 14, comma 10 della Legge 24/12/1993 n. 537, risultante dall'offerta economica del _____ che ne forma parte integrante anche se materialmente non allegata.

Il prezzo offerto dalla SOCIETA' deve intendersi fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, senza che la SOCIETA' possa pretendere sovrapprezzi o indennizzi di alcun genere.

Il prezzo stesso si intende pienamente remunerativo e conforme ai calcoli di convenienza della SOCIETA' e comprende, senza alcuna eccezione, ogni attività e materiale descritto nel Capitolato Tecnico, compreso i costi dei trasferimenti del personale incaricato dei colloqui di restituzione.

Nel suddetto prezzo sono compresi, pertanto, oltre le spese generali ed il beneficio della SOCIETA', gli oneri tutti che gravano sulla SOCIETA' stessa, per l'assicurazione contro gli infortuni del personale che eseguirà la fornitura e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'ISTAT ed a terzi.

Gli oneri per il ripristino di opere o per il risarcimenti di danni a luoghi, a cose o a terzi determinati dalla mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a carico dell'esecutore indipendentemente dall'esistenza o meno della polizza.

ART. 6 - AUMENTI E DIMINUZIONI

E' in facoltà dell'ISTAT richiedere un aumento o una diminuzione dei servizi previsti fino a concorrenza di un quinto del valore contrattuale.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto la SOCIETA' ha costituito una cauzione di € _____ (Euro _____/_____) pari a circa il 10% dell'importo contrattuale IVA esclusa, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Istituti bancari o assicurativi autorizzati.

L'entità del deposito cauzionale potrà variare secondo quanto stabilito dall'articolo 113 del D. Lvo n. 163/2006 e s.m.i.

La _____ Banca/Soc.Ass.ce _____ si costituisce fideiussore, nell'interesse della SOCIETA' appaltatrice ed a favore dell'ISTAT, per la predetta somma di = € _____.

In forza della presente garanzia, la Banca/Soc.Ass.ce resta impegnata a versare, a semplice richiesta dell'ISTAT, entro cinque giorni dalla richiesta e fino alla concorrenza di = € _____, la somma che l'ISTAT dichiarasse dovuta per inadempienze contrattuali da parte della SOCIETA' appaltatrice.

La presente garanzia deve, pertanto, contenere l'espresso impegno della Banca/Società assicuratrice a versare il relativo importo su semplice richiesta dell'ISTAT senza che, per tale suo obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della SOCIETA' appaltatrice.

E' escluso il beneficio della previa escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, c.c.

La garanzia prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'ISTAT al termine delle prestazioni contrattuali.

La garanzia fideiussoria definitiva verrà svincolata al termine di tutte le attività oggetto del presente contratto.

ART. 8 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Società si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nei termini e con le modalità indicate nel predetto Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica del, che si intende parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegata.

La SOCIETA' si impegna altresì a mettere a disposizione dell'Istat le figure professionali che sono state oggetto di valutazione in sede di gara:

- 1) un Capo progetto che collaborerà con Istat alla concreta realizzazione e organizzazione degli interventi, e concorderà con Istat le diverse fasi di somministrazione, raccolta ed elaborazione dei questionari;
- 2) un Progettista che svilupperà insieme all'Istat la griglia delle competenze in base alla quale impostare il selfassessment e l'assessment a 360°, facendo riferimento alle griglie di competenze attualmente di proprietà Istat e alle pregresse attività di selfassessment e assessment a 360°;
- 3) tre Psicologi del lavoro che al termine di ogni sessione di selfassessment e assessment 360° consegneranno, attraverso un colloquio individuale, a ciascun dirigente un report conclusivo;

Tutti gli eventi previsti, compresi i colloqui di restituzione, dovranno essere svolti presso tutte le sedi romane e regionali dell'Istat.

Il calendario e la durata delle singole sessioni selfassessment e l'assessment a 360°, saranno concordati tra i responsabili di cui al precedente art. 4.

ART. 9 - PENALITA'

Per qualsiasi inadempienza della SOCIETA' nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ISTAT applicherà, una penale fino ad un massimo del 10% della singola commessa rispetto all'intero importo contrattuale. L'importo massimo della penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale. L'Istituto non applicherà penali il cui importo complessivo non superi la somma di €10,00.

ART.10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

L'ISTAT, avrà facoltà di risolvere il presente contratto a seguito di comunicazione scritta alla SOCIETA', da inoltrarsi con preavviso di un mese a mezzo raccomandata a.r., con il conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui al precedente art. 7, in particolare, qualora:

- riscontri gravi e reiterate inadempienze della SOCIETA' in violazione delle obbligazioni contrattuali e delle disposizioni impartite dall'ISTAT;
- la SOCIETÀ ceda il servizio in subappalto non autorizzato, totale o parziale, ovvero cessione in qualsiasi forma ad altri del servizio o del contratto.

Ove il deposito cauzionale non sia sufficiente, l'ISTAT potrà rivalersi su eventuali crediti della SOCIETA' senza pregiudizio dei diritti dell'ISTAT sui beni della SOCIETA', salva in ogni caso la richiesta di risarcimento per i maggiori danni subiti.

L'ISTAT potrà inoltre, ove possibile, affidare in danno della SOCIETA' medesima l'esecuzione totale o parziale del contratto ad altra SOCIETA' di propria fiducia scelta con procedura d'urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti. Nel caso di minor spesa nulla compete alla SOCIETA' inadempiente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge di conversione del 7 agosto 2012 n. 135 del D.L. del 6 luglio 2012 n. 95, il presente contratto si intende sottoposto a condizione risolutiva, qualora nel periodo di vigenza contrattuale la Consip S.p.A. abbia attivato convenzioni e accordi quadro per la stessa tipologia merceologica di beni di cui all'art. 1 a condizioni di maggior vantaggio economico, con una conseguente possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi.

ART. 11– TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La SOCIETÀ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge del 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. Tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati tramite bonifico di cui al successivo art. 12.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui al sopraindicato art. 3 della Legge del 13/08/2010 n. 136, il codice identificativo di gara (CIG) da riportare nei pagamenti posti in essere in esecuzione del presente contratto è il seguente: CIG 5234566483.

La SOCIETÀ si impegna a riportare tale codice identificativo nei pagamenti posti in essere dalla stessa nei confronti degli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136.

La presente disposizione nonché tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia (Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.) riguardano la SOCIETÀ e la cd. filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto. In caso di subappalto o subcontratto, stipulato per l'esecuzione anche non esclusiva del presente contratto, la società si impegna ad inserire nel relativo atto contrattuale una clausola in cui il subappaltatore/subcontraente si obbliga a:

- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge del 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
- dare immediata comunicazione all'ISTAT della notizia dell'inadempimento ai suddetti obblighi da parte della propria controparte;
- inviare all'ISTAT copia del contratto di subappalto o subcontratto.

La SOCIETÀ si impegna a dare anche comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) alla prefettura – UTG della provincia di Roma.

ART. 12 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato dall'ISTAT in via posticipata, in una o più soluzioni, dietro presentazione di apposite regolari fatture e comunque al termine dell'esecuzione delle sessioni di selfassessment e assessment 360° fatturate, previo nulla osta da parte della competente struttura dell'Istat.

Le fatture che saranno emesse dalla SOCIETA' dovranno:

- 1) riportare il seguente numero di impegno:
" IMPEGNO N°. 1110/2013" e N°178/2014 e CIG. n.5234566483
- 2) il numero di repertorio e la data del presente contratto;
- 3) essere intestate e spedite a:

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT)

Servizio Ragioneria

Via Cesare Balbo, 16

00184 Roma.

o in formato elettronico a *fatturazione@istat.it*.

Qualora le fatture non riportino i suddetti riferimenti l'ISTAT non risponderà del mancato rispetto dei termini sottoindicati per i pagamenti.

Il pagamento sarà effettuato entro i termini previsti dall'atto che regola l'esecuzione, in ambito ISTAT, degli artt. 2 e 4 della legge n. 241 del 07/08/1990 (termine massimo 60 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione).

Il predetto termine si intende sospeso per il periodo necessario a questa Amministrazione per l'acquisizione della documentazione prevista dall'art. 48 bis, comma 1, del DPR 29 settembre 1973 n. 602 come disciplinato con le circolari n. 28 del 6 agosto 2007 e n. 29 del 4 settembre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria di Stato.

In caso di ritardato pagamento per causa imputabile all'ISTAT, saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme maturate.

Qualora il suddetto ritardo superi i trenta giorni, previa costituzione in mora da parte della SOCIETA' tramite raccomandata con avviso di ricevimento, saranno corrisposti, in luogo degli interessi corrispettivi, gli interessi di mora di cui all'art. 5 del D.Lvo 9/10/2002 n. 231.

Detti interessi decorreranno dal trentunesimo giorno di ritardo o, se posteriore, dal giorno successivo alla data di costituzione in mora.

I termini di pagamento sono sospesi per il periodo necessario all'ottenimento da parte dell'Istituto del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) relativo alla SOCIETA'.

I pagamenti, su richiesta del beneficiario e ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., possono essere disposti mediante:

A) accreditamento sul conto corrente bancario n. _____
in _____ essere _____ presso _____ la _____ Banca
_____ codice _____ IBAN.
_____ intestato a _____
_____;

B) accreditalmento sul conto corrente postale n.
_____.

Le persone delegate ad operare sul sopra indicato C/C BANCARIO o C/C POSTALE sono le seguenti:

Nome_____Cognome_____data di nascita_____
Codice fiscale_____
Nome_____Cognome_____data di nascita_____
Codice fiscale_____
Nome_____Cognome_____data di nascita_____
Codice fiscale_____
Nome_____Cognome_____data di nascita_____
Codice fiscale_____
Nome_____Cognome_____data di nascita_____
Codice fiscale_____
Nome_____Cognome_____data di nascita_____
Codice fiscale_____

Ogni eventuale variazione di conto corrente bancario o postale e dei nominativi sopraindicati dovrà essere comunicata all'ISTAT a mezzo raccomandata A/R sottoscritta dal legale rappresentante della SOCIETA' allegando copia fotostatica del documento di identità.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) da riportare nei bonifici bancari o postali, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., è il seguente: CIG.5234566483.

La SOCIETA' assume direttamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136.

La SOCIETA' ha l'obbligo di esibire all'ISTAT gli eventuali contratti sottoscritti con il/i subappaltatore/i e i subcontraenti della filiale delle imprese a qualsiasi titolo interessate nell'esecuzione del presente contratto, al fine di verificare che nei rispettivi contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136.

ART. 13 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

L'ISTAT, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter del D.Lvo del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) di cui la SOCIETA' deve prendere visione e provvedere all'eventuale integrazione del predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto con l'indicazione delle misure per eliminare o ove ciò non sia possibile ridurre al minimo i rischi da interferenza nonché dei relativi costi. Il DUVRI con le eventuali integrazioni della SOCIETA' che l'ISTAT dovrà sottoscrivere per accettazione costituiranno, a pena, di nullità parte integrante del contratto stipulato in conformità del presente schema, anche se non materialmente allegati allo stesso.

La SOCIETA' si obbliga ad adottare ed osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché a fornire, a richiesta dell'ISTAT, ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse. In caso di

inadempienza la SOCIETA' sarà soggetta ad una penale sino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ART. 14 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

La SOCIETA' si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La SOCIETA' si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

La SOCIETA' si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche se la loro SOCIETA' non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'ISTAT, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla SOCIETA' delle inadempienze ad esso segnalate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al 20% dell'importo del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato del lavoro predetto avrà dichiarato che la SOCIETA' si sia posta in regola, senza che questa possa vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

ART. 15 - SUBAPPALTO

Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate dall'art. 118 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.

Le cessioni effettuate in violazione della legge suddetta, ferme restando le altre responsabilità di legge della SOCIETA', fanno sorgere il diritto a risolvere il contratto e ad effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta esecuzione in danno, e in caso di qualunque violazione delle norme in materia di subappalto, l'ISTAT applicherà una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge.

In caso di subappalto, l'ISTAT effettuerà i pagamenti direttamente alla SOCIETA' che sottoscrive il presente contratto.

ART. 16 – RISERVATEZZA

La SOCIETA' si impegna alla massima riservatezza in merito a notizie ed informazioni relative all'attività dell'ISTAT, durante e dopo la fine del presente contratto, ancorché fornite dall'ISTAT stesso o di cui, il personale della SOCIETA' sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico contrattuale, non

dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi e non potranno essere utilizzate da parte della SOCIETA' o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti nel presente atto e, comunque, sempre nel rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lvo del 30/04/2003 n.196 e s.m.i.

I divieti di cui al presente articolo sussistono altresì relativamente a tutto il materiale predisposto dalla SOCIETA' in esecuzione dell'incarico, compresi i programmi applicativi e documentazione relativa. Il materiale e i programmi suddetti nonché la documentazione relativa resteranno di esclusiva proprietà dell'ISTAT.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia in dipendenza del presente contratto la SOCIETA' elegge il proprio domicilio legale presso il Foro di Roma, a tutti gli effetti amministrativi e giudiziari.

ART. 18 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto assoggettato ad IVA verrà sottoposto a registrazione; la spesa relativa sarà a carico della SOCIETA' sulla quale graveranno altresì tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, eccezione fatta per l'IVA.

A tal fine, la SOCIETA' dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che la SOCIETA' è tenuta a versare con diritto di rivalsa ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 663 e s.m.i.

ART. 19 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

La SOCIETA' riconosce che il presente contratto, mentre è per essa impegnativo fin dalla data di sottoscrizione, avrà efficacia nei riguardi dell'ISTAT soltanto dopo la firma dei propri organi competenti.

LA SOCIETA'

L'ISTAT

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., la SOCIETA' sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

ART. 5 - IMPORTO CONTRATTUALE

ART. 6 - AUMENTI E DIMINUZIONI

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

ART. 8 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 9 - PENALITA'

ART.10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

ART. 11– TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 12 - MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 13 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 14 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

ART. 15 - SUBAPPALTO

ART. 16 – RISERVATEZZA

ART. 17 - FORO COMPETENTE

ART. 18 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

ART. 19 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

LA SOCIETA'

INDICE DEGLI ARTICOLI

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 2 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

ART. 4 - IL DIRETTORE TECNICO ISTAT E IL RESPONSABILE TECNICO DELLA SOCIETA' PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 5 - IMPORTO CONTRATTUALE

ART. 6 - AUMENTI E DIMINUZIONI

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

ART. 8 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 9 - PENALITA'

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

ART. 11– TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 12 - MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 13 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 14 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

ART. 15 - SUBAPPALTO

ART. 16 – RISERVATEZZA

ART. 17 - FORO COMPETENTE

ART. 18 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

ART. 19 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

LA SOCIETA'

L'ISTAT